

**AVVISO
PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI COMMISSARI DA NOMINARE
NELLE COMMISSIONI DELLE SELEZIONI DI PERSONALE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

Si rende noto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (In seguito AdSP) intende procedere alla creazione di un elenco di Commissari da nominare nelle commissioni di selezione di personale.

1. SOGGETTI AMMESSI

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i seguenti soggetti che siano in possesso dei requisiti generali e professionali come di seguito indicati:
 - a) professionisti la cui attività sia assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b) professionisti la cui attività non sia assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c) dipendenti di amministrazioni pubbliche;
 - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
 - c) assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - d) non rivestire cariche politiche;
 - e) non rivestire cariche di rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni professionali.
2. Non possono essere iscritti all'elenco:
 - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso del potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Le cause di esclusione di cui al punto 2 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. REQUISITI PROFESSIONALI DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesta pluriennale esperienza almeno in uno dei seguenti ambiti:
 - a) legale/giuridico/amministrativo;
 - b) gestione di beni demaniali;
 - c) economico, finanziario e contabile;
 - d) gestione risorse umane e psicologia del lavoro;
 - e) ingegneria: civile, marittima, gestionale, impiantistica, logistica e dei trasporti, infrastrutturale, ambientale, meccanica, elettrica/elettronica;
 - f) architettura e pianificazione urbanistica;
 - g) statistica/ricerche operative;
 - h) matematica, fisica e informatica;
 - i) scienze naturali, geologia, biologia;
 - j) lingue straniere;
 - k) comunicazione e promozione;
 - l) igiene e sicurezza del lavoro.
2. I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
 - b) rispetto degli obblighi formativi;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria.
3. I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
 - b) eventuale assolvimento della formazione permanente;
 - c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista;
 - e) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - f) possesso di una copertura assicurativa.
4. I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono iscritti qualora posseggano i requisiti di cui ai punti precedenti ovvero dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere alla dipendenza di una Amministrazione da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.
5. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università Italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
 - b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.
6. Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Elenco purché in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90.

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di inoltro della domanda. In sede di domanda di iscrizione deve essere indicato l'ambito o gli ambiti per i quali l'iscrizione viene richiesta.

4. MODALITA' PER LE DOMANDE D'ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione, compilate secondo il modello allegato al presente avviso (ALL1), devono contenere le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati, nonché l'indicazione dell'ambito o degli ambiti per i quali l'iscrizione è richiesta. La domanda deve essere sottoscritta e corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore nei termini di validità.
2. Unitamente alla domanda di iscrizione deve altresì essere trasmesso curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale risulti la pluriennale esperienza nell'ambito per il quale viene richiesta l'iscrizione.
3. Il possesso dei requisiti generali e professionali è attestato direttamente da ciascun istante mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge. L'AdSP si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
4. Qualora dovessero emergere falsità al riguardo, l'interessato non verrà iscritto nell'elenco ovvero ne sarà escluso con apposito provvedimento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000. Non saranno valutati elementi o situazioni non espressamente dichiarati nelle istanze e negli allegati curricula.
5. Le domande e gli uniti curricula devono essere inviate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, via Della Mercanzia, 2 - Genova a mezzo posta elettronica all'indirizzo selezioni@pec.porto.genova.it o selezioni@porto.genova.it.
6. L'elenco è aperto e non esiste termine per la presentazione. Le domande saranno registrate nel giorno di arrivo.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabili a terzi o per inesatta indicazione da parte del richiedente l'iscrizione.
8. Non saranno presi in considerazione i curricula inviati spontaneamente al di fuori della presente procedura.
9. Dell'intervenuta iscrizione o non iscrizione nell'elenco sarà data comunicazione agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza.

5. NOMINA

1. La nomina a commissario verrà conferita, previa valutazione del curriculum da parte della Direzione Organizzazione e Affari Generali, presentati con particolare riferimento all'ambito in cui si svolge la selezione e valutato il possesso di comprovate formazione tecnica e professionale in relazione alle materie oggetto delle prove d'esame della selezione di riferimento.
2. Ai soggetti individuati verrà data comunicazione della nomina tramite posta elettronica con richiesta di procedere all'accettazione della stessa entro il termine che sarà all'uopo indicato.
3. I nominati che non accetteranno l'incarico entro il termine indicato verranno considerati rinunciari.
4. All'atto dell'accettazione dell'incarico deve essere confermato il possesso dei requisiti di iscrizione nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, per quanto di conoscenza rispetto all'incarico ricevuto.
5. Il soggetto individuato come commissario si impegna, una volta conferito l'incarico, ad adempiere ad ogni obbligo previsto dalle vigenti normative anche in merito alla funzione esplicata. Dovrà altresì avere conoscenza e rispettare ogni disposizione contenuta dal regolamento delle assunzioni adottati dall'AdSP e pubblicati, tra l'altro, sul sito dell'Ente.
6. Ai soggetti individuati verrà corrisposta una indennità forfettaria di 500,00 euro. L'indennità è elevata a

600,00 euro nel caso in cui siano sostenute spese di viaggio, idoneamente dimostrate, per poter partecipare alle sedute delle commissioni. Non sono previsti ulteriori indennità o rimborso delle spese.

7. L'affidamento dell'incarico e l'erogazione del compenso sono sottoposti ai vincoli di pubblicità prescritti dalla normativa vigente.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Organizzazione e Affari Generali dell'AdSP, per le finalità di gestione della procedura nonché, anche successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di prestazione. L'interessato gode dei diritti di cui alla succitata legge, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti conformi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

*** **

La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzione di punteggi, ma solo l'individuazione di un elenco di aspiranti idonei al conferimento dell'incarico da cui poter attingere per le esigenze dell'Ente secondo principi di rotazione e parità di trattamento.